

LINEE GUIDA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

SOMMARIO

- 1) OGGETTO**
- 2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA**
- 3) LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI**
- 4) TITOLARE DEL TRATTAMENTO – RESPONSABILI – DESIGNATI**
- 5) SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI**
- 6) VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI E CONSULTAZIONE PREVENTIVA**
- 7) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**
- 8) GRUPPO DI LAVORO**
- 9) LEALE COLLABORAZIONE**

1) OGGETTO

Le presenti linee guida hanno per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio che devono essere applicate nel Comune di Bella, ai fini di garantire la piena efficacia e la più efficiente attuazione del Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento Generale Protezione dei dati – *breviter* RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L'ambito di applicazione materiale del RGPD riguarda i dati afferenti le persone fisiche a prescindere dalla loro cittadinanza e collocazione territoriale. Le presenti linee guida vengono redatte in considerazione, altresì, delle modifiche al Codice della Privacy (D.lgs. n. 196 del 2003) apportate dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, in vigore dal 19 settembre 2018.

2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il Comune di Bella, in quanto p.a. è soggetta al principio di legalità, pertanto, può effettuare il trattamento dei dati per le sole finalità che gli sono attribuite dalla Legge (in particolare dal T.U.E.L.), dallo Statuto, dai Regolamenti o altra fonte prevista dalla legge stessa come attributiva di prerogative e nell'ambito dell'espletamento della sua doppia soggettività pubblica e/o privata.

La base giuridica del trattamento deve conformarsi a quanto prescritto nell'art. 6, paragrafo 1, lettere a), b),c),d) ed e) del RGPD, in virtù del quale il trattamento è lecito quando:

- è necessario per adempiere agli obblighi legali al quale è soggetto il titolare del trattamento o quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (lettere c ed e RGPD);
- è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, pertanto, il rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità di stipulare il contratto (lettera b RGPD) ;

- è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (lettera d RGPD);

In tutti gli altri casi, il trattamento è lecito previo consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità (lettera a RGPD).

3) LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento e/o il responsabile del trattamento devono assicurarsi che la comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie o di quelli relativi a condanne penali e reati di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento.

Il titolare del trattamento e/o il responsabile del trattamento, allo stesso modo, devono assicurarsi che la diffusione, cioè il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione è ammessa unicamente se prevista da una norma di legge o di regolamento.

4) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Comune di Bella (*breviter* Titolare), nella persona del Sindaco *pro tempore*, è il Titolare del trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento è responsabile affinché:

- i dati vengano trattati in modo lecito, corretto e trasparente al cui scopo redige le informative ex artt. 13 e 14 del RGPD;
- i dati vengano trattati secondo i principi della limitazione della finalità e della conservazione, esattezza, integrità e riservatezza, nonché minimizzazione dei dati.

Il Titolare provvede a responsabilizzare mediante l'atto giuridico che ritiene confacente al caso di specie il proprio personale interno, nonché i collaboratori esterni che per suo conto trattano i dati (artt. 28 e 29 RGPD).

Il Titolare del trattamento può, altresì, autorizzare i già responsabili del trattamento a ricorrere ad altri responsabili mediante un contratto o altro atto giuridico, nonché a designare e istruire gli altri soggetti che agiscono sotto la propria autorità o sotto quella del titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento istituisce il registro delle attività di trattamento e istituisce e/o delega l'istituzione e la tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento (art. 30 nn.1 e 2 del RGPD).

5) SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare e ciascun Responsabile programma e mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD. Le suddette misure, che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio vengono programmate e attuate tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tra le misure tecniche e organizzative di sicurezza che possono essere messe in atto per ridurre i rischi del trattamento vi sono la pseudonimizzazione, la minimizzazione, la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità

e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico, una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Per violazione dei dati personali (in seguito "*data breach*") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune.

Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante della Privacy entro 72 ore e all'interessato senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

6) VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI E CONSULTAZIONE PREVENTIVA

Il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento effettuato, in particolare, mediante l'uso di nuove tecnologie, sulla protezione dei dati personali quando il trattamento possa presentare un rischio elevato, in considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento, per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 35 del RGPD).

La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

Il Titolare deve consultare il Garante della Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio elevato.

7) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento nomina il responsabile della protezione dei dati - DPO o RPD - ai sensi dell'art. 37 RGPD.

Il Responsabile della protezione deve avere una conoscenza specialistica della normativa in materia di privacy, nonché del diritto amministrativo nel cui contesto la normativa deve operare.

La figura del responsabile della protezione dei dati assolve ai compiti di cui all'art. 39 del Regolamento UE.

8) GRUPPO DI LAVORO

Il Titolare può istituire un gruppo di lavoro in materia di adattamento alle norme del RGPD composto:

- ✓ dal Segretario comunale (coordinatore e verbalizzante);
- ✓ dai dirigenti dei servizi;
- ✓ da uno o più membri designati dai dirigenti in relazione alla competenza, preparazione e/o ruolo nel trattamento di dati particolari;
- ✓ da almeno un referente del servizio ICT quale supporto tecnico per le problematiche di sicurezza tecnologica;
- ✓ dal DPO-RPD invitato in occasione della trattazione di particolari tematiche;
- ✓ dal RTD, ove nominato.

E' preferibile che le riunioni del gruppo vengano tracciate, verbalizzate e gli esiti resi pubblici mediante apposita sezione del sito internet comunale.

9) LEALE COLLABORAZIONE

Tutto il personale coinvolto nelle procedure di trattamento dati, a qualunque livello e ruolo:

- ✓ collabora con il titolare, il DPO-RPD, l'autorità di controllo ed eventuali ulteriori soggetti addetti alla vigilanza, controllo ed attuazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati fornendo la massima e tempestiva collaborazione con particolare riferimento al rispetto dei principi previsti dal RGPD;
- ✓ fornisce tempestivamente informazioni su potenziali pericoli, rischi, o violazioni dei dati personali anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti di cui all'art. 33 e 34 del GDPR (cosiddetto "*data breach*");
- ✓ collabora con i responsabili del trattamento, secondo le istruzioni fornite dal titolare, al fine di garantire le citate finalità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza.

Il rispetto dei principi in materia e dei compiti ed adempimenti previsti dal presente provvedimento potrà essere valutato in sede di raggiungimento degli obiettivi e/o negli altri casi di responsabilità del personale a vario titolo coinvolto.